



CODICE ETICO VERONAFIERE

INDICE

1. PREMESSA	1
2. PRINCIPI GENERALI	2
3. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE PUBBLICHE	3
4. PRINCIPI DI CONDOTTA DA OSSERVARE NEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE PRIVATE	4
5. PRINCIPI DI CONDOTTA DA OSSERVARE NEI RAPPORTI CON ALTRI INTERLOCUTORI	4
6. POLITICHE DI GESTIONE DEI COLLABORATORI	5
7. OBBLIGHI DI FORNITORI E PARTNER CON RIFERIMENTO AL CODICE ETICO ...	5
8. POLITICHE DI CONTROLLO DI GESTIONE	6
9. ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO	6

1. Premessa

Il Codice Etico rappresenta senz'altro il principale mezzo di diffusione della cultura dell'etica all'interno dell'azienda, in quanto indica i principi e i valori ai quali ogni soggetto deve uniformare il proprio comportamento.

La diffusione del Codice Etico è andata aumentando nel corso degli ultimi anni, anche in virtù di specifiche disposizioni di legge che, soprattutto a livello internazionale, hanno indotto aziende e altre organizzazioni alla sua adozione. In Italia, l'importanza di dotarsi di uno strumento come il Codice Etico si è accentuata, tra l'altro, a seguito della previsione di una specifica responsabilità degli enti in conseguenza della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Alla luce di ciò, l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona (di seguito nel presente documento anche solo "Veronafiere") ha deciso di adottare il proprio Codice Etico e di renderlo ufficialmente parte del proprio sistema di controllo interno.



2. Principi Generali

Il Codice Etico di Veronafiere ha l'obiettivo di definire un sistema di regole, cui devono attenersi tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente e nel suo ambito.

Alla sua osservanza sono tenuti:

- i rappresentanti degli organi sociali e i manager, ai quali soprattutto spetta di conformare tutte le azioni al rispetto del Codice, diffonderne la conoscenza e favorirne la condivisione da parte di dipendenti e collaboratori.
- i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalarne le eventuali infrazioni;
- i collaboratori esterni, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice, uniformando ad esse i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto con Veronafiere.

2.1. Criteri Etici

Nel presente paragrafo sono riportati i criteri etici fondamentali riconosciuti da Veronafiere per l'affermazione della propria mission, a cui devono necessariamente fare riferimento tutti i soggetti coinvolti al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'ente.

a) *Legalità*

Veronafiere, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché del Codice Etico e delle procedure interne.

b) *Imparzialità*

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri stakeholder (gestione dei clienti, organizzazione del lavoro, selezione e gestione dei fornitori, rapporti con la comunità circostante e con le istituzioni che la rappresentano), Veronafiere evita qualsiasi forma di discriminazione che sia basata sul genere sessuale, sulla razza, sul ceto, sull'origine nazionale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e filosofiche, sulla filiazione ad associazioni politiche o sindacali, sullo stato di salute e di invalidità, sull'età, salvo quanto previsto dalle leggi in vigore.

c) *Onestà*

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, i collaboratori di Veronafiere sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il presunto perseguimento dell'interesse o del vantaggio dell'ente può giustificare un operato non conforme alle leggi e alle disposizioni sopra indicati e, più in generale, a una linea di condotta onesta.

d) *Correttezza*

Nell'ambito di qualsiasi attività devono essere evitate o comunque opportunamente gestite situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse; in ogni caso dovrà essere rappresentato ogni elemento utile al fine di consentire ai soggetti stessi di assumere scelte consapevoli.

e) *Rapporti con gli organismi di controllo*

I rapporti con gli organismi di controllo sono ispirati a principi di trasparenza, completezza, veridicità e correttezza dell'informazione.

Non potranno essere taciute o distorte le informazioni che, in base alla normativa vigente, debbano essere comunicate agli organismi di controllo.



f) Riservatezza

Veronafiere assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione in conformità alle norme giuridiche vigenti. I collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio delle proprie mansioni lavorative.

g) Valore dei collaboratori

I collaboratori di Veronafiere sono un fattore indispensabile per il successo dell'ente. Per questo motivo Veronafiere tutela e promuove il valore dei collaboratori allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione e accrescerne il patrimonio di competenze possedute. Pertanto, nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, Veronafiere richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa in qualunque modo ledere la dignità personale e la professionalità del collaboratore.

h) Qualità dei servizi

Veronafiere orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti oltre che all'apprezzamento della collettività in cui opera.

i) Libertà di mercato

Veronafiere conforma la propria attività alla salvaguardia dei principi di concorrenza e libertà di mercato.

3. Rapporti con le istituzioni e le aziende pubbliche

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare, Veronafiere intrattiene le necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge e allo Statuto, in spirito di massima collaborazione, con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli altri enti locali, in Italia o in altri Paesi.

Le relazioni con esponenti delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni preposte e regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'ente.

A tal fine è fatto divieto a chiunque operi nell'ambito di Veronafiere o su suo incarico di offrire, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altri benefici a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Tali prescrizioni non possono essere eluse con il ricorso a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano, di fatto, le stesse finalità non lecite sopra vietate. Atti di cortesia, omaggi e forme di ospitalità verso pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio devono sempre essere previamente autorizzati secondo le specifiche procedure aziendali; essi sono consentiti purché di modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla fattispecie a condizione che ciò non comprometta l'integrità e la reputazione di Veronafiere e non influenzi l'autonomia di giudizio del destinatario.

Essi dovranno, comunque, essere comunicati all'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 231/01. Allo stesso modo i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori non possono ricevere omaggi o altri benefici, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.

Qualora un dirigente, un dipendente, un collaboratore o altro esponente di Veronafiere riceva regali oltre i suddetti limiti, dovrà immediatamente provvedere alla restituzione,



dandone immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

4. Principi di condotta da osservare nei rapporti con le istituzioni e le aziende private

Veronafiere favorisce lo sviluppo dei settori economici coinvolti o rappresentati nelle proprie iniziative.

Nella conduzione di rapporti d'affari con istituzioni e aziende private i rappresentanti degli organi sociali, il management, i dipendenti e i collaboratori devono agire secondo il principio della correttezza professionale, dell'efficienza e dell'efficacia.

In particolare essi sono tenuti, oltre a quanto sopra detto per ciò che concerne i rapporti con le Istituzioni Pubbliche, a fornire agli interlocutori tutte le informazioni necessarie a compiere una valutazione consapevole dell'oggetto delle trattative e a selezionare le controparti secondo criteri di affidabilità, professionalità ed eticità delle stesse.

La valutazione dei fornitori deve prevedere anche la valutazione della qualità e del prezzo dei diversi beni e servizi proposti secondo criteri di efficienza e di efficacia.

5. Principi di condotta da osservare nei rapporti con altri interlocutori

5.1. Rapporti con i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni

Veronafiere si astiene da qualsiasi forma di pressione indebita, diretta o indiretta, su esponenti politici o sindacali, anche realizzata attraverso i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori ad altro titolo. Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, a loro volta, non possono svolgere attività politica durante l'orario di lavoro o utilizzare beni o attrezzature dell'ente a tale scopo; dovranno, inoltre, chiarire che le eventuali opinioni politiche da loro espresse a terzi sono strettamente personali, non rappresentando, pertanto, l'opinione e l'orientamento dell'ente.

Nei rapporti con altre associazioni portatrici di interessi (es. associazioni di categoria, organizzazioni territoriali, ambientaliste, ecc.) nessun dirigente, dipendente o collaboratore deve promettere o versare somme, promettere o concedere o ricevere beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi dell'ente.

Veronafiere può aderire alle richieste di contributi limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni non profit, oppure che siano di notevole valore culturale o benefico.

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e della cultura. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, Veronafiere presta particolare attenzione a ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

5.2. Rapporti con la collettività

Veronafiere è consapevole dell'impatto economico, sociale e territoriale generato dalla propria attività. Al fine di massimizzare gli effetti positivi per la collettività derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare, il management deve operare ispirandosi ai seguenti criteri:

- progettare e realizzare infrastrutture fisiche adeguate a ospitare eventi fisici di rilevanza nazionale e internazionale, in grado di accogliere nelle migliori condizioni gli organizzatori, gli espositori, i visitatori e i fornitori di servizi correlati e di favorire lo



spostamento delle persone e delle merci;

- concepire tali infrastrutture anche con l'obiettivo di migliorare la qualità ambientale, la vivibilità e l'estetica dei luoghi che le ospitano, favorendo la loro fruibilità da parte dei cittadini anche al di fuori degli eventi fieristici;
- attivare le istituzioni pubbliche e gli enti locali per favorire la realizzazione di infrastrutture pubbliche di supporto adeguate ai flussi di persone e di merci generati dagli eventi fieristici ospitati.

5.3. Rapporti con i media

Veronafiere riconosce ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni.

Per tale ragione essa gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza e impegnandosi a informare costantemente tutti gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività.

Oltre a pubblicare regolarmente il bilancio di esercizio secondo le norme di legge, Veronafiere si impegna a rendere pubbliche, con strumenti propri o attraverso la diffusione di informazioni ai media, le informazioni utili alla comprensione delle attività svolte, dei possibili effetti per la collettività e anche dei programmi futuri.

Per la delicatezza di tale compito, l'attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all'operato dell'ente è riservata esclusivamente alle funzioni competenti.

È, pertanto, fatto divieto a tutte le altre persone di diffondere notizie inerenti Veronafiere senza la preventiva autorizzazione.

Tutto il personale deve astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna.

6. Politiche di gestione dei collaboratori

Veronafiere favorisce e presta attenzione alla crescita professionale e personale dei propri collaboratori.

Essa predispone un ambiente lavorativo ricettivo, stimolando la proposizione dei contributi professionali dei singoli e si adopera per coinvolgere le persone nella condivisione degli obiettivi e nell'assunzione di responsabilità coerenti con i ruoli ricoperti.

Le politiche di selezione, di retribuzione e di formazione dei dipendenti sono ispirate a criteri di professionalità, di competenza e di merito, rifiutando ogni tipo di discriminazione o pressioni di qualsivoglia provenienza volte a favorire l'assunzione o l'affidamento di incarichi a vantaggio di persone o soggetti al di fuori di proprie libere scelte.

Sulla base dello stesso principio, Veronafiere si attende che il management, i dipendenti e i collaboratori agiscano con imparzialità, evitando qualsiasi disparità di trattamento, e che si adoperino al mantenimento di un clima interno rispettoso delle dignità e della personalità individuale.

Le assunzioni avvengono nel pieno rispetto di tutte le norme legali e contrattuali, favorendo l'inserimento del lavoratore nell'ambiente di lavoro.

7. Obblighi di fornitori e partner con riferimento al Codice Etico

Veronafiere porta a conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali il contenuto del presente Codice.



A loro volta, i fornitori e i partner commerciali dovranno sottoscrivere idonee dichiarazioni di conoscenza dei principi ivi contenuti, impegnandosi a osservarli nell'ambito dei rapporti con Veronafiere e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo l'ente o i suoi dirigenti, dipendenti o collaboratori a violare tali principi.

8. Politiche di controllo di gestione

Veronafiere rileva sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla propria gestione, conservando traccia di ogni operazione intrapresa, al fine di consentire la sua registrazione contabile, la ricostruzione delle motivazioni e l'individuazione delle responsabilità. Al fine di fornire al management tutti gli elementi necessari all'indirizzo e alla verifica della gestione secondo i principi di efficienza e di efficacia, nonché di rendere la stessa gestione conforme alle norme di legge, i rappresentanti degli organi interni, i manager e tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto delle norme preposte alla registrazione degli accadimenti riguardanti l'ente, in funzione delle responsabilità e dei ruoli ricoperti.

È, inoltre, richiesto a tutti i componenti degli organi sociali, manager, dipendenti e collaboratori di non utilizzare le risorse materiali e immateriali, le attrezzature, gli immobili e il patrimonio di informazioni di proprietà di Veronafiere per scopi personali o non legati alla gestione.

In nessun caso è consentito l'utilizzo delle suddette risorse al di fuori delle responsabilità connesse con il ruolo ricoperto o per compiere azioni contrarie all'interesse dell'ente.

9. Attuazione e controllo del codice etico

a) Comunicazione e formazione

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli stakeholder interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice a tutti i collaboratori, la funzione del personale predispone e realizza un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori; inoltre, per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo iniziale.

b) Segnalazioni/azioni degli stakeholder

Tutti gli stakeholder di Veronafiere possono segnalare, per iscritto o per via telematica e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice all'Organismo di Vigilanza che provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.

È dovere dell'Organismo di Vigilanza di agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

È, altresì, assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

c) Violazioni del Codice Etico

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti di Veronafiere, ai sensi dell'articolo 2104 del Codice civile, nonché per i collaboratori dell'ente con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

Veronafiere si impegna a prevedere e irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità,



sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

In particolare, in caso di violazioni del Codice Etico compiute dai dipendenti, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto dell'art. 7, della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva in vigore.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite in apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

Si sancisce nel presente Codice l'obbligatorietà dell'azione disciplinare in caso di inosservanza delle norme comportamentali da esso definite.

La violazione delle norme del Codice Etico costituisce infrazione del vincolo fiduciario inerente al mandato dei componenti gli organi sociali, con ogni conseguenza di legge. L'Organismo di Vigilanza, a norma del D.Lgs. 231/01, deve essere informato in ordine a qualsiasi provvedimento adottato in conseguenza di contestate violazioni del presente Codice Etico.